



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "L. EINAUDI"

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "L. EINAUDI" – ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E ARTIGIANATO "G. MARCONI"

66026 – ORTONA (CH)

CONVENZIONE DEI PERCORSI IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

TRA

L'Istituto di Istruzione Superiore L. Einaudi con sede in **Ortona** via **Nicola Calipari, 15** codice fiscale **82001090693** d'ora in poi denominato "*soggetto promotore*", rappresentato dal Dirigente Scolastico Regg.te **Annunziata Orlando** nata a **Roccaspinalveti (CH)** il **25/03/1952**, codice fiscale **RLNNNZ52C65H448T**;

E

Il Comune di Ortona - con sede legale in **ORTONA (CH)**, Via Cavour, 24, C.F./IVA 00149620692 d'ora in poi denominato "*soggetto ospitante*", rappresentato dal Sindaco Dr. Vincenzo D'Ottavio, nato a **Ortona (CH)** il **01/09/1953**, codice fiscale _____

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 DLgs 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, commi 33 e 34, i percorsi di alternanza scuola-lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n 81 e successive modifiche, per le parti che competono ai singoli soggetti

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il Comune di Ortona, qui di seguito indicata/o anche come il "*soggetto ospitante*", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n° 2 soggetti in alternanza scuola-lavoro su proposta di **Istituto di Istruzione Superiore L. Einaudi**, di seguito indicata/o anche come il "*soggetto promotore*".

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non costituisce rapporto di lavoro;
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola-lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. l'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola – lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'Istituzione Scolastica e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un progetto formativo personalizzato, che fa parte della presente convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi;



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "L. EINAUDI"

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "L. EINAUDI" – ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E ARTIGIANATO "G. MARCONI"

66026 – ORTONA (CH)

5. la titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle acquisizioni è dell'Istituzione Scolastica;
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la patria potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con in contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola-lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei Docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di Classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà riscontrate nella collaborazione.

2. Il tutor esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'Istituzione Scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella nel contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di Classe;



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "L. EINAUDI"

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "L. EINAUDI" – ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E ARTIGIANATO "G. MARCONI"

66026 – ORTONA (CH)

e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente di obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola – lavoro il beneficiario/i beneficiari del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal formativo Piano Formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze.
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il beneficiario/i beneficiari del percorso in alternanza scuola – lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nella gestione per conto di cui all'articolo 190 comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore. **Le polizze Infortuni e R.C. sono stipulate per l'anno scolastico 2015/2016 con l'Agenzia Ambiente Scuola – polizza n. AW/2015/00142.**
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - Tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
 - Informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. lgs. 81/2008;
 - Designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materie (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) Garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "L. EINAUDI"

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "L. EINAUDI" – ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E ARTIGIANATO "G. MARCONI"

66026 – ORTONA (CH)

- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materie (es. RSPP).

Art. 7

1. la presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante:

- periodo: dal 18/04/2016 al 28/04/2016;
- durata: n° 60 ore complessive;

2. è in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Prot. N. 3420/A22b
Ortona, 15/04/2016

per Il Dirigente Scolastico Regg.te
Annunziata G. Orlando
IL PRIMO COLLABORATORE
Giampiero Bascelli

(firma del Rappresentante del Soggetto Ospitante)

(Timbro del Soggetto Ospitante)

(firma del Rappresentante del Soggetto Promotore)

(Timbro del Soggetto Promotore)